

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE TERZA FALLIMENTARE

Nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. GB Nardecchia Presidente
Dott. Cinzia Fallo Giudice

Dott. Alberto Crivelli Giudice rel. ed est.

Nel procedimento per opposizione allo stato passivo del fallimento S.VE.BA. s.r.l., promosso da Banca di Credito Coop. di Sesto S. Giovanni art.98 r.d. n.267/42, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente

DECRETO

Con apposito ricorso la BCC Sesto S. Giovanni si è opposta al provvedimento del g.d. del fallimento in epigrafe con cui la stessa veniva ammessa allo stato passivo in via meramente chirografaria ed a titolo di restituzione dell'indebito tenendosi conto della nullità dei contratti di mutuo per superamento dell'ammontare massimo di finanziamento ai sensi dell'art.38 T.U.B.

Ricordava l'opponente come l'istanza di insinuazione (tardiva) proposta si basava su tre contratti di mutuo rispettivamente per € 3.600.000 il primo, € 2.000.000 il secondo ed € 450.000,00 il terzo.

In primis allegava l'opponente come il limite di cui all'art.38 T.U.B. non era stato/superato in quanto 1) il primo mutuo veniva erogato in varie tranches, di cui la prima per € 1.600.000,00 ben al di sotto della soglia delli 80 % in base a regolare perizia, mentre le successive erogazioni venivano effettuate sulla base del criterio del maggior costo di costruzione; 2) il secondo mutuo veniva rilasciato sulla base di una perizia che indicava anch'essa la piena capienza del bene; 3) analogamente anche il terzo mutuo era stato concesso sulla base di congrua perizia.

In definitiva allegava la ricorrente come, in caso di bene da realizzare, il valore di garanzia non sarebbe dato da quello del terreno edificabile, sibbene dall'incremento derivante dall'attività edilizia svolta, sicché a questo ci si doveva riferire, e d'altronde la garanzia si ampliava attraverso l'estensione dell'ipoteca a misura della realizzazione dell'opera.

A riprova della correttezza della banca e del rispetto delle norme rilevanti, ed in particolare del limite di cui al citato art.38 t.u.b., allegava l'opponente stessa come in base ad una perizia effettuata ad opera edilizia completata, il valore del complesso veniva valutato € 5.977.000,00.

Prima di verificare se effettivamente vi sia stato o meno superamento della soglia delli 80 % stabilita dall'art.38, occorre verificare se il suo superamento sia da considerarsi come condizionante o meno la validità del contratto di mutuo, posto che in caso di risposta negativa sarebbe inutile attardarsi sulle necessarie verifiche di fatto.

E' noto che sull'argomento si è sviluppato un ampio dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, da ultimo riaccesosi a seguito della sentenza resa dal S.C. al n. 26672/13.

Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è costituito come detto dall'art.38 t.u.b. in base al quale "Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere eseguite sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti".

In osservanza di tale disposto il CICR ha stabilito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario sia pari alli 80 % del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire, percentuale che può essere elevata al 100 % qualora vengano prestate garanzie integrative (individuate in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazione; garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e consorzi fidi; cessione di crediti verso lo Stato o pegno di titoli di Stato) (cfr. delib. CICR 22.4.95).

L'orientamento tradizionale, e sicuramente quasi totalitario nella giurisprudenza di merito, è nel senso che il limite di cui sopra costituisce una condizione di validità del contratto, il cui superamento comporta la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa.

Peraltro è sulle conseguenze della nullità che divergono le varie pronunce, nel sensó che in base ad un primo indirizzo (fatto proprio dall'unico precedente di legittimità, su cui si tornerà, cioè Cass. 9219/95), si avrebbe la nullità dell'intero negozio, salvo che non risulti che le parti avrebbero voluto comunque il contratto per l'importo minore derivante dal limite di legge; un secondo indirizzo ritiene in ogni caso la nullità dell'intero negozio in quanto il limite costituirebbe "elemento intrinseco della fattispecie negoziale" tale da comportare appunto e necessariamente la caducazione del rapporto (Trib. Venezia, 26.7.2012, GI, 2013, 3, 548); secondo poi un terzo indirizzo sarebbe sempre possibile la conversione del contratto in mutuo ordinario ipotecario (Trib. Milano, 16.10.95, Fallimento, 1996, 485). Ultimo indirizzo ritiene infine che il contratto sia valido in ogni caso entro i limiti di legge (cfr. Trib. Cagliari 4.4.2013, GI, 2013,10,2052).

A fronte di ciò la recente decisione del S.C. citata sopra cambia interamente la prospettiva, ritenendo che la violazione del limite abbia come conseguenza solo l'applicabilità a carico dei funzionari dell'Istituto di credito delle sanzioni

amministrative (si tratta per la verità della tesi sostenuta dalla sentenza del Trib. di Roma cassata poi dalla ricordata pronuncia n.9219/95).

Il ragionamento della Corte si basa essenzialmente su questo:

- la nullità in parola non può essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art.117, 8° co. t.u.b., la quale prevede il potere della Banca d'Italia di prescrivere il contenuto tipico determinato di alcuni contratti bancari, posto che nel caso dell'art.38 viene conferito all'Istituto di vigilanza il potere di determinare una percentuale di finanziamento e non di stabilire il contenuto di una clausola; in altre parole tale potere, a differenza dell'ipotesi prevista dall'art.117, non si esercita sull'oggetto del contratto, ma è estraneo, sta fuori da questo;
- la nullità non può neppure configurarsi come contrarietà del contratto a norma imperativa; infatti la corte ammette che l'art.38 configuri una norma imperativa, ma basandosi sulla distinzione tra norme imperative costituenti regole di validità e norme imperative costituenti regole di comportamento, ritiene che quella in oggetto appartenga alla seconda specie. Come noto la distinzione si ricava dalla sentenza SSUU 26724/07, la quale precisa altresì come alla violazione di norme imperative di comportamento consegue solo la responsabilità del trasgressore, ma non l'invalidità del L'inquadramento della norma di cui all'art.38 tra le norme imperative di comportamento discenderebbe, secondo la Corte, dalla stessa ratio della disposizione, volta a evitare che le banche si espongano oltre un limite di ragionevolezza. Essa pertanto sancisce un "comportamento" che la banca deve tenere per attenersi al criterio prudenziale stabilito,e in nulla incide sul sinallagma contrattuale.
- Così stando le cose l'unica conseguenza possibile dell'indicata violazione sarebbe costituita dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario;
- Tale conclusione sarebbe coerente con la ratio della norma, poiché sosténere invece la tesi della nullità comporterebbe la paradossale conseguenza che, in caso di violazione, verrebbe meno la connessa garanzia ipotecaria col risultato di pregiudicare ancora di più la stabilità patrimoniale della banca;
- Tale conclusione poi non contrasterebbe col precedente della stessa corte di legittimità (il già ricordato arresto Cass. 9219/95), posto che lo stesso si occupava di una fattispecie retta dalla precedente disciplina (la legge n.474 del 1949), la quale in realtà configurava il mutuo edilizio (fattispecie affrontata in quell'occasione) come un'ipotesi di vero e proprio mutuo di scopo (pubblico e cogente).

A giudizio del Tribunale l'orientamento tradizionale merita invece conferma. Certamente deve ritenersi la non applicabilità o assimilabilità alla fattispecie della nullità di cui all'art.117 t.u.b., che riguarda ipotesi di tutela del cliente, e per questo ha natura relativa (si tratta infatti di nullità rilevabile solo su eccezione del cliente).

Ma, premessa la natura imperativa della disposizione in esame, e pur condividendosi la distinzione tra norme imperative di comportamento e norme imperative di validità, non pare che nella specie la più volte citata disposizione possa essere annoverata tra le prime (fra le quali, per citare un precedente della S.C. è stata annoverata in passato quella che prevede il dovere di informazione nei contratti di investimento finanziario; normativa che però non attiene certo agli elementi essenziali del contratto, ma appunto all'apposizione di obblighi comportamentali estranei al contenuto tipico del contratto, non predeterminati o determinabili, né necessariamente coevi alla genesi dell'obbligazione).

E' anzitutto innegabile che il mutuo fondiario costituisce una fattispecie contrattuale speciale, i cui elementi costitutivi non si possono che reperire proprio nell'art.38 t.u.b.. Tra essi – oltre alla durata (medio lunga) del finanziamento, alla tipologia della garanzia (ipotecaria di primo grado) ed alla natura del finanziatore (una banca) l'oggetto non può che essere identificato nel finanziamento, per il quale la norma detta un limite.

Se la norma imperativa di comportamento attiene sempre a qualcosa che sta al di fuori del contratto, ad esempio nella fase delle trattative e comunque nel contegno dei contraenti piuttosto che nel testo del contratto, la norma di validità attiene a ciò che fa parte del contenuto dell'accordo, e certamente prevedersi un finanziamento (oggetto del contratto) per un importo superiore a quello ammesso, attiene al contenuto dell'accordo stesso e non certo a qualcosa che ne sta al di fuori.

Peraltro, premesso che il contratto speciale di mutuo fondiario è caratterizzato dai requisiti di cui all'art.38 (ivi incluso il limite al suo finanziamento), negare che il suddetto limite abbia rilevanza ai fini della validità significherebbe riconnettere tutti i benefici tipici di tale fattispecie, che ulteriormente la caratterizzano - e cioè la possibilità di fissare in un secondo momento rispetto all'iscrizione ipotecaria il tasso definitivo; l'applicabilità di clausole di indicizzazione del tasso stesso; l'ipotesi di esenzione dalla revocatoria fallimentare configurata dall'art.39, 4° co., tub; il privilegio processuale previsto dall'art.41 stesso decreto (cfr. infra) - ad un contratto che non ha almeno una delle caratteristiche speciali che proprio tali benefici giustificano.

E' chiaro che, eliminata pacificamente la natura di mutuo di scopo – che come ricordato aveva invece il mutuo edilizio in base alla previgente disciplina – tali "benefici" più non troverebbero giustificazione ove non esistesse un limite cogente all'ipotesi di finanziamento che ne occupa.

Come poi rimarcato da avvertita dottrina, appare evidente che confinare la ratio della norma nella semplice esigenza di salvaguardare la patrimonialità della banca contrasta con la riconosciuta natura di illecito extracontrattuale dell'abusiva concessione di credito. E' infatti impossibile conciliare la natura illecita dell'abusiva concessione (SSUU 7029/06), con la liceità (salvo la responsabilità amministrativa dei funzionari) del contratto che viola proprio la più notevole ipotesi di limite legale alla finanziabilità (appunto l'art.38), facendo entrare così esso nell'ambito del contenuto del contratto.

Tra l'altro proprio la previsione degli anzidetti benefici esclude che la disposizione di cui all'art.38 costituisca norma a tutela di interessi trascendenti la mera salvaguardia della patrimonialità della banca.

Infine, relativamente alla ritenuta non inerenza del precedente rappresentato da Cass. 9219/95, deve rilevarsi come – pur come obiter dictum – tale pronuncia chiariva proprio con riferimento alla vigente normativa come la configurabilità di sole sanzioni amministrative (ritenuta dalla pronuncia cassata in quella sede) sarebbe del tutto insufficiente (e quindi incongrua) rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

D'altronde non solo la tesi della mera inerenza della violazione in parola alla sfera della responsabilità amministrativa risulta insoddisfacente, per quanto appena osservato, ma altresì essa non risulta neppure automatica, nel senso che non è dalla mera violazione in sé che si può far discendere senz'altro un'ipotesi di infrazione amministrativa (oltre, si deve ritenere, della nullità del contratto), dovendo invece concorrere altri elementi (si consideri infatti che la violazione in parola prescinde da qualsiasi verifica in ordine alle altre componenti del patrimonio del debitore, nonché dalla sussistenza e capienza di altre garanzie prestate al di fuori di quanto previsto sempre dall'art.38).

E se è così, è agevole rilevare come in realtà, esclusa la sanzione della nullità e dimostrata la non automatica sanzionabilità amministrativa del superamento, ne deriva la negazione stessa della natura imperativa della norma, ed anzi la sua derogabilità pur mantenendo intatti i benefici della natura fondiaria, conseguenza che quindi pare contrastare con lo stesso presupposto della ricostruzione qui non condivisa.

Venendo ora a qualificare la nullità riscontrata, ritiene il Collegio che la stessa debba essere identificata, coerentemente con quanto superiormente esposto, con quella di cui al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c., inerente al contratto con oggetto illecito per contrasto con norma imperativa.

Tra le varie soluzioni adottate dalla giurisprudenza per verificare gli effetti di siffatta nullità sul rapporto contrattuale, merita ad avviso del Collegio particolare disamina quanto stabilito dal precedente del S.C. nella più volte citata Cass. 9219/95, a mente del quale la nullità sarebbe nel nostro caso parziale ai sensi dell'art.1419 c.c., facendo quindi sopravvivere il contratto nel suo contenuto minore, per cui il credito continuerebbe ad essere assistito dai benefici fondiari fino alla concorrenza del limite di legge.

Tuttavia tale lettura non può andare disgiunta dalla verifica dello scopo che si prefiggevano le parti (cfr. art.1419 c.c.), da verificarsi alla luce di criteri oggettivi e soprattutto sempre che la clausola nulla non si riferisca ad uno degli elementi essenziali del contratto.

Ora nel caso che ne occupa, basterà rilevare come il limite in parola costituisca uno degli elementi essenziali che portano ad inquadrare il contratto nel nomen del mutuo fondiario, come superiormente ritenuto, per portare alla piana conseguenza che senza l'osservanza dello stesso il contratto semplicemente non è fondiario e quindi non si può ritenere che le parti lo avrebbero stipulato.

Da quanto precede discende l'integrale nullità dei contratti di mutuo fondiario stipulati senza l'osservanza del limite di cui all'art.38, 2° co., t.u.b.

Resta da verificare se, affermata tale nullità, non si possa ricorrere all'istituto della conversione del contratto nullo di cui all'art.1424 c.c., cioè del mantenimento della natura fondiaria del mutuo fino alla concorrenza del limite, e il riconoscimento della natura ordinaria dello stesso, con la relativa garanzia ipotecaria (da ultimo Tribunale Vicenza, 5.10.2010, www.ilcaso.it).

Tale soluzione peraltro non appare condivisibile per vari ordini di ragione. Intanto anche la convertibilità è sottoposta alla condizione che le parti avrebbero voluto il negozio convertito ove avessero conosciuto la nullità, e per la risposta negativa valgono le medesime osservazioni fatte poco sopra a proposito della nullità parziale.

Inoltre occorre osservare che la soluzione della conversione finirebbe per consentire alle parti di raggiungere di fatto proprio l'effetto vietato dalla norma imperativa, come osserva la più volte citata Cass. 9219/95 "la diversità non sussisterebbe per il semplice fatto della disapplicazione della disciplina speciale del credito fondiario, perché si tratterebbe (...) sempre di un mutuo con ipoteca, e cioè di un contratto la cui disciplina di carattere generale condurrebbe a conseguire quegli effetti che (...) sono vietati dalla norma imperativa (e cioè: concessione di un prestito per somma eccedente il valore prefissato e correlativa costituzione di un'ipoteca, e cioè una causa di prelazione al di fuori dei limiti tassativi di legge".

Venendo ora alla fattispecie concreta oggetto dell'opposizione, deve rilevarsi come anzitutto si debba provvedere a verificare la validità dei suddetti contratti alla luce delle superiori conclusioni, premettendo però che tale verifica debba prendere in considerazione distintamente i contratti (pertanto non complessivamente gli importi degli stessi in rapporto a quello del bene ipotecato, ma uno ad uno quello dei singoli mutui, certo tenendo conto del residuo dovuto per il mutuo precedente).

Inoltre occorre chiarire come a venire qui in rilievo non è affatto il valore di mercato dei beni ipotecati, né il valore di perizia risultante ad esito dell'operazione, bensì rispettivamente il valore cauzionale degli stessi e – in caso di terreno da edificare - il costo delle opere da realizzare.

Sotto il primo profilo va ricordato che il riferimento al valore cauzionale non solo è sempre stato proprio della disciplina di settore (cfr. art.3 l. 494/49), ma è chiaramente espresso dalla direttiva 20.3.2000/12/CE e quindi dalla successiva 2006/48/CE.

In particolare va ricordato come, in base alle citate direttive, il valore cauzionale (definito in quelle sedi mortgage lending value) impone un prudente apprezzamento della futura negoziabilità tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine e delle condizioni del mercato, dell'uso corrente e dei suoi appropriati usi alternativi, senza riferimento né al valore di mercato in un determinato momento né a considerazioni speculative.

Tale criterio è stato poi fatto proprio non solo dall'accordo ABI del 2010 ma soprattutto dalla circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006.

Orbene la natura prudenziale e le circostanze future devono, in caso di determinazione del valore cauzionale strumentalmente alla concessione di un mutuo ipotecario, avere riferimento e commisurarsi all'eventualità di un futuro inadempimento del mutuatario ed alla conseguente necessità di realizzazione forzata (cfr. Trib. Venezia 26.7.2012), essendo la garanzia reale appunto strumentale al soddisfacimento forzoso del credito, e quindi in definitiva alla valutazione che viene operata ai fini della vendita forzata.

Sotto il secondo profilo è invece sufficiente un mero richiamo al testo dell'art.38 t.u.b.

Orbene facendo applicazione di tali criteri, va anzitutto preso in considerazione il primo mutuo concesso, e cioè quello per € 3.600.000 di data 10.4.2008.

Con riguardo alle modalità di erogazione del mutuo occorre anzitutto rimarcare come, in base a incontestate allegazioni dell'opponente, che trovano anche riscontro nel testo del contratto di mutuo, l'importo del primo finanziamento (n.206100) − pari a complessivi € 3.600.000,00, venne erogato per € 1.600.000,00 al momento della stipula, e per il residuo in dieci rate corrispondenti allo stato avanzamento dei lavori. Va inoltre rimarcato come il valore del compendio ante ristrutturazione era indicato in apposita perizia in € 2.042.800.

Come premesso poco sopra, in questo caso occorre tener conto – ai fini della perizia – anche dei costi di costruzione (o di ristrutturazione).

In proposito allega la banca opponente, per giustificare la concessione del mutuo e le singole erogazioni, le "attestazioni del maggior costo di costruzione del direttore dei lavori" nonché "le fatture emesse dalla società che svolgeva i lavori", anziché una perizia che certifichi lo stato avanzamento lavori e il nuovo valore.

Deve peraltro rimarcarsi come esplicitamente, ed in contrasto con i principi sopra esposti, la perizia faceva riferimento ai meri valori di mercato, e non al diverso valore cauzionale, per la determinazione del quale, stante le osservazioni sopra svolte, omessi appunto i riferimenti al valore in un determinato momento e le considerazioni di carattere speculativo, costituiva criterio essenziale il riferimento al valore di realizzo in sede di esecuzione forzata. Conseguentemente in tale ipotesi andava quantomeno operata l'usuale decurtazione (con riferimento all'epoca di cui si tratta pari al 15 % in base al generale criterio adottato dal Tribunale di Monza), ottenendosi così un valore di € 1.736.380, su cui operare la determinazione del noto limite delli 80 %, che pertanto risulta violato.

Altrettanto deve poi dirsi con riferimento all'erogazione delle ulteriori rate, sia per nullità ormai acclarata del contratto, sia perché poi le stesse come detto vennero pagate senza alcun riferimento ad una perizia che certificasse gli stati di avanzamento dei lavori.

Con riferimento al secondo mutuo, di data 1.4.2010, lo stesso risulta concesso per l'importo di € 2.000.000, sulla scorta di una perizia che valutava l'immobile € 5.028.000,00.

Tuttavia nella specie la valutazione non poteva non considerare il fatto che sul bene gravava il precedente mutuo, per un residuo di € 3.500.000,00.

Ora analizzando la perizia effettuata con riferimento a tale secondo mutuo, si deve rimarcare come la stessa – a parte l'essere stata fatta dal direttore dei lavori – è altresì basata, come detto sopra inammissibilmente, non già sul valore cauzionale ma ancora una volta e pacificamente sul valore di mercato.

In altri termini in essa si legge che il valore di mercato dell'opera ad intervento avvenuto sarebbe di \in 7.128.000,00 (a dedurre i costi di ulteriore ristrutturazione rispetto a quelli di cui sopra per \in 2.100.000,00). Considerando anche di sopperire alle carenze della perizia (peraltro non solo redatta dal d.l., ma addirittura variata o meglio sostituita con altra successiva di soli tre mesi in cui l'ammontare del valore attuale lievitava da \in 5.028.000 ad \in 5.428.000 – invariato il valore finale - senza alcuna motivazione da parte del perito) attraverso la determinazione del valore cauzionale dell'opera, tramite anche qui quantomeno la decurtazione operata dal Tribunale per l'ipotesi di esecuzione forzata (in questo caso ratione temporis pari al 20 %) si ottiene un valore da considerarsi ai fini dell'ulteriore erogazione pari ad \in 5.702.400,00, dal quale però va dedotto il valore del precedente mutuo residuo (\in 3.500.000,00, valore pacifico fra le parti), ottenendosi così l'importo di \in 2.202.400,00, il cui 80 % è pari ad \in 1.701.920,00.

Evidente quindi anche in questo caso la violazione del limite, anche a volersi basare sulla valutazione del direttore dei lavori sia pur ridotta col parametro cauzionale suddetto. È in questo caso non si può certamente considerare il valore iniziale per ritenere almeno la regolarità della concessione della prima rata (€ 350.000,00), poiché la perizia non faceva affatto riferimento al valore dell'opera (parzialmente) ante ristrutturazione, ma come detto proprio al valore post intervento. Quest'ultimo era quindi pienamente determinato (o meglio determinabile) in virtù della perizia e la banca non avrebbe dovuto erogare il mutuo de quo per quanto sopra.

Ma a non diverse conclusioni deve giungersi anche con riferimento al terzo mutuo (relativo allo stesso complesso immobiliare ma ad altri mappali rispetto a quelli oggetto degli altri due mutui). E' vero che quest'ultimo venne concesso per € 450.000,00 a fronte di un valore di perizia di € 621.000,00. Anche in tal caso come in quello precedente però, si deve notare che la perizia − sempre redatta dal direttore dei lavori incaricato dalla mutuataria − fa espressamente riferimento al "valore di mercato dell'immobile ...con prezzi medi di compravendita", e pertanto in totale disapplicazione del criterio cauzionale, unico rilevante in base a quanto sopra rassegnato.

Applicando analoghi criteri a quelli di cui sopra (e considerato che qui non si fa alcun riferimento a costi di costruzione ma esclusivamente al valore di perizia), deve giungersi alla conclusione del superamento anche in questo caso del limite suddetto (da individuarsi quindi, in base ai superiori criteri, in € 397.440,00).

Ogni riferimento poi alla perizia fatta eseguire a lavori ultimati (e mutui integralmente erogati), secondo la quale il valore dell'opera sarebbe pari ad € 5.977.000,00, è irrilevante (come riconosce la stessa parte opponente) in quanto

ovviamente la perizia deve essere quella considerata all'epoca della pattuizione, con appunto l'aggiunta dei costi di costruzione ove presenti.

Al postutto quindi l'opposizione merita totale reiezione. Spese da compensarsi per il permanere del contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale

- Respinge l'opposizione confermando il provvedimento di esecutività reso dal g.d. in data 17.12.2013 con riferimento all'insinuazione proposta da BCC Sesto San Giovanni;
- Spese di lite integralmente compensate;

